



1.1.1.1.1 Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

12	Sezione L: Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
12.1	Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
12.2	Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
12.3	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
12.3.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)
12.3.2	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)
12.3.3	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)
12.3.4	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)
12.3.5	Pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 c.p.)
12.3.6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)
12.3.7	Tratta di persone (Art.601 c.p.) modificato dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018
12.3.8	Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis c.p.) modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016 e successivamente modificato dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018
12.3.9	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)
12.3.10	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.) modificato dalla legge 199/2016 del 29 Ottobre 2016
12.3.11	Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)
12.3.12	Tortura (Art. 613- bis c.p.) inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017
12.3.13	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art.613-ter c.p.) inserito dalla L.110 del 14 luglio 2017
12.4	Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
12.5	Organi e funzioni coinvolte
12.6	Principi e norme generali di comportamento
12.7	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
12.8	I controlli dell'Organismo di Vigilanza

12.1 Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-quinquies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

12.2 Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

L'Art.5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale) in tema di misure contro la tratta delle persone ha aggiunto, nel corpus del Decreto, l'Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01 con gli articoli del codice penale 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602

12.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto l'Art. 25-quinquies

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano i reati contro la personalità individuale. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha, altresì, integrato l'Art. 25-quinquies, il quale modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (Artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale" ai sensi del rinvio del nuovo Art. 600-quater 1, c.p.)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all'Art. 25-quinquies

12.3.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

12.3.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è ridotta da un terzo a due terzi se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto

12.3.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a Euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

12.3.4 Detenzione materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad euro 1.549

12.3.5 Pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali)

12.3.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad Euro 154.937



12.3.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p. modificato dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

12.3.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art.601-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

12.3.9 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi



12.3.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.)

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

1. Si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
2. Si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Il fatto è' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da E 500 a E1.000 per ciascun lavoratore reclutato

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da E 1.000 a E 2.000 per ciascun lavoratore reclutato

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro



12.3.11 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli del codice penale 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

12.3.12 Tortura (Art. 613-bis c.p.)

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.



12.3.1 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art. 613-ter c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nota su Art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite.) modificato con L. 110 del 14 luglio 2017:

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura

(Artt.613-bis c.p. e 613-ter c.p.) non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

12.4 Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

Anche se per alcuni dei reati sopra richiamati risulta difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'azienda, la stessa attraverso un'analisi effettuata al suo interno, ha individuato, ai fini della presente Parte Speciale, le attività e le aree maggiormente sensibili relativamente ai reati contro la personalità individuale.

In particolare, con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- Organizzazione di iniziative turistiche per viaggi all'estero e/o Paesi esotici, al fine di motivare/gratificare i dipendenti
- Contratti di consulenza prestata a favore di clienti o affidamento di contratti di fornitura di servizi e appalto a soggetti che - direttamente o indirettamente – gestiscano attività illecite come il traffico di minori o impongano condizioni lavorative ai propri dipendenti tali da configurare vere e proprie forme di schiavitù
- Assunzione e gestione del personale aziendale
- Gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali e/o esterni ad essa

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali e dipendenti di aziendali pongano in essere, autonomamente, le fattispecie delittuose

In particolare, risulta estremamente remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio dell'azienda per esempio i reati di prostituzione minorile

L'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità

12.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali.

Servizio Infrastrutture/Servizio Sicurezza

In relazione alle attività sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti

Servizio Acquisti e Gestione Immobili

L'attività presente profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso.

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili

Servizio Personale e Organizzazione

In relazione ad attività sensibili di cui sopra questa funzione è coinvolta per i rapporti che intrattiene con tutti gli esponenti aziendali (esempio: selezione e gestione personale e coinvolgimento nell'organizzazione di viaggi premio)

Ufficio Tecnico Immobili

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare aziendale

12.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale

12.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischio, la società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-quinquies del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:
 - Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto)
 - Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione
2. I seguenti obblighi:
 - Nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti
 - Si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori
 - La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile
 - L'azienda periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso
 - Nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo
 - L'azienda deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale"
 - Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei destinatari, l'azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo



Procedure Specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e procedure aziendali come di seguito indicate

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo della società, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico
- Circolari interne in materia

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale.

Clausole contrattuali

Ai partner, fornitori e collaboratori esterni viene resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico da parte dell'azienda e nei contratti con essi stipulati è contenuta apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello

12.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di contro la personalità individuale di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante